

CONVENZIONE

fra il Tribunale Ordinario di Varese, in persona del Presidente

dott. Cesare Tacconi

e

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese, in

persona del Presidente dott. Luigi Castagna

PREMESSO

- a) che la legge professionale (art. 12 del d. lgs. 28 giugno 2005, n. 139) demanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito di provvedere alla tenuta degli Albi Professionali e alla vigilanza sull'esercizio della professione;
- b) che la 1^a Sezione Civile del Tribunale di Varese, competente, fra l'altro, per i procedimenti in tema di tutela e di amministrazione di sostegno, deve fronteggiare una crescita costante e sensibile delle pendenze dovuta anche al fatto che tali procedure, di regola, si chiudono solo con il decesso del beneficiario, così che, essendo il saldo fra procedimenti aperti e chiusi normalmente squilibrato a favore dei primi, si verifica un fisiologico aumento delle procedure dalla cui gestione debbono quotidianamente occuparsi i Magistrati della Sezione svolgenti la funzione di Giudice Tutelare;
- c) che una delle incombenze più importanti e più complesse è il controllo sui rendiconti della gestione patrimoniale ed economica, che gli amministratori di sostegno debbono annualmente presentare al Giudice Tutelare insieme con la documentazione giustificativa delle singole poste delle movimentazioni ascrivibili a dette gestioni inserite nei rendiconti medesimi;
- d) che essendo svolta l'attività di amministratore di sostegno, nel maggior numero delle procedure, non già da soggetti professionali (Dottori Commercialisti, Avvocati, enti pubblici), ma da privati cittadini, generalmente familiari privi di qualsiasi competenza in materia giuridica e contabile, sovente anche la rendicontazione di gestioni relativamente semplici pone problemi in sede di controllo;
- e) che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed i relativi iscritti sono perfettamente consci dell'alta funzione sociale rivestita dalla natura di questi incarichi, che non ha una prospettiva lucrativa, nonché della relativa delicatezza e della



necessaria professionalità richiesta per adempiere a tale funzione, nell'interesse dei beneficiari e generale della collettività;

- f) che la collaborazione nel controllo dei rendiconti e nella predisposizione degli inventari di inizio gestione relativi alle interdizioni appartiene alla specifica professionalità dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- g) che il Tribunale di Varese ed il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono disponibili ad avviare una collaborazione per fornire ai Magistrati un supporto tecnico e qualificato per l'attività di controllo dei rendiconti periodici e finali e degli inventari di inizio gestione relativi alle interdizioni e alle amministrazioni di sostegno;
- h) che tali rapporti possono essere disciplinati dalla presente Convenzione, di cui formano parte integrante le premesse che precedono.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE:

ART.1

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti all'elenco formato con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 , in seguito indicato come *Elenco coadiutori del Giudice Tutelare*, sono ammessi a svolgere le attività di collaborazione con il Giudice Tutelare nella verifica delle entrate e delle uscite dei rendiconti periodici e finali e nella verifica della coerenza del patrimonio iniziale con quello periodico e finale, depositati da amministratori di sostegno e Tutori con i relativi documenti allegati.

Il Giudice Tutelare nominerà il Professionista attingendo dall'*Elenco dei coadiutori del Giudice Tutelare*, previsto dalla presente Convenzione, secondo un criterio di rotazione e di equilibrata distribuzione degli incarichi sia quantitativi che qualitativi.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese si impegna a rinnovare e mantenere l'elenco con periodicità annuale.

ART. 2

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti all'Albo di Varese, che intendano svolgere le attività di cui all'art. 1 in collaborazione con il Tribunale di Varese, devono farne domanda al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, indicando eventuali ulteriori titoli aventi maggiore attinenza alle particolari caratteristiche dell'attività stessa (pregresse esperienze professionali, indirizzo di specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazione ad incontri di studio o convegni). Il Professionista che chiederà l'iscrizione nel presente elenco dovrà inoltre documentare direttamente all'Ordine di appartenenza di avere sottoscritto, al momento della presentazione della domanda, idonee assicurazioni per la responsabilità civile professionale e dovrà sottoscrivere l'impegno a rinnovarle a propria cura e spese, senza soluzione di continuità, fino a che perdurerà la sua iscrizione in detto elenco.

ART. 3

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili, previa valutazione delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata, proporrà al Presidente del Tribunale di Varese i nominativi dei professionisti ritenuti idonei per essere iscritti nell'elenco sopra detto.

Le suddette domande dovranno altresì essere corredate dalle certificazioni, rilasciate in data non anteriore a novanta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, comprovanti l'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti, oltre al possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 35 D.L.vo n. 165/2001, anche in forma di dichiarazione sostitutiva ex art. 47 e seguenti del DPR 445/2000.

ART. 4

In seguito a nomina da parte dei Giudici Tutelari, l'attività sarà svolta dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili sui documenti che dovranno comprendere i rendiconti e i documenti giustificativi di entrate ed uscite negli stessi riportate.

L'attività dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti nell'elenco dei coadiutori del Giudice Tutelare potrà essere svolta in locali del Tribunale messi a loro disposizione.

Tali documenti e i fascicoli dei procedimenti, la cui consultazione sarà autorizzata dal Giudice Tutelare richiedente la collaborazione nella attività di revisione e controllo, non potranno essere asportati dai locali del Tribunale e tuttavia, limitatamente ai soggetti tutori/amministratori di sostegno non professionisti che non depositano telematicamente la documentazione relativa al mandato ricoperto, potranno essere oggetto di momentanea acquisizione e consultazione esclusivamente presso la sede del professionista per l'estrazione dei dati contabili strettamente necessari all'assolvimento dell'incarico affidato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5 p.to 3 della presente convenzione.

Tali documenti e i fascicoli dei procedimenti, la cui consultazione sarà autorizzata dal Giudice Tutelare richiedente la collaborazione nella attività di revisione e controllo, non potranno essere asportati dai locali del Tribunale. Nell'ipotesi in cui i Tutori/Amministratori di Sostegno non professionisti non depositino telematicamente la documentazione relativa al mandato ricoperto, il Professionista si impegna a digitalizzare detti documenti, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5 p.to 3 della presente convenzione, esclusivamente presso l'apposito locale del Tribunale messo a tal fine a disposizione nonché a depositarli nel fascicolo telematico unitamente alla relazione conclusiva.

In alternativa alla modalità sopra indicata di svolgimento dell'attività, l'incaricato potrà essere autorizzato dal Giudice Tutelare ad accedere, tramite apposita procedura informatica, alla documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico affidato qualora resa disponibile sul sito informatico del procedimento.

L'attività di verifica dovrà prevedere una breve relazione che indicherà la coerenza del rendiconto rispetto alla documentazione analizzata o, in caso di eccezioni riscontrate, dovrà descrivere le problematiche da gestire e le eventuali informazioni che il Coadiutore si impegna a richiedere all'amministratore di sostegno o tutore a completamento della rendicontazione depositata.

Il Dottore Commercialista nello svolgimento dell'incarico, senza aggravio di costi, può farsi coadiuvare da un collaboratore di studio.

In casi di rendiconti di elevata entità e complessità, il Giudice Tutelare potrà nominare un ausiliario del Professionista incaricato.

Il Professionista si impegna a depositare la relazione finale entro 45 giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, fatta salva la possibilità di presentare istanza motivata di proroga.

ART. 5

Le attività previste dalla presente Convenzione:

- 1) non comporteranno alcun onere, neanche indiretto, a carico del bilancio del Ministero della Giustizia;
- 2) non comporteranno la costituzione di alcun rapporto di lavoro né subordinato, né autonomo, con l'Amministrazione della Giustizia;
- 3) saranno svolte dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili solo previa sottoscrizione, al momento della loro ammissione in detto elenco, di un impegno di riservatezza e di osservanza del segreto professionale in relazione alle informazioni acquisite in ordine agli atti ed ai documenti di cui prenderanno conoscenza nello svolgimento del loro incarico; non comporteranno utilizzo di apparecchiature informatiche di proprietà dell'Amministrazione della Giustizia.

ART. 6

La collaborazione con il singolo Dottore Commercialista o Esperto Contabile, come peraltro la presente Convenzione, potrà essere interrotta in qualsiasi momento dal Tribunale di Varese per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal Professionista ovvero per il venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione nel suddetto elenco, nonché – su indicazioni del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili – per motivi inerenti alla disciplina della professione.

ART. 7

Fermo restando che l'attività prestata in base alla presente Convenzione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della Giustizia, come specificato all'art. 5, si conviene che al Dottore Commercialista o Esperto Contabile, che svolga le attività di collaborazione con il Giudice Tutelare nella revisione e controllo di rendiconti relativi alle interdizioni e alle amministrazioni di sostegno, potrà essere

riconosciuto esclusivamente una indennità per il lavoro svolto che sarà posta a carico della persona beneficiaria o tutelata, come da tabella allegata (allegato 1), quale onere della procedura.

ART. 8

Il testo della presente Convenzione e della tabella allegata, nonché, una volta formato, l'*Elenco coadiutori del Giudice Tutelare*, saranno resi pubblici sul sito del Tribunale di Varese e su quello dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili di Varese.


ART. 9

La presente Convenzione ha effetto dalla data sotto indicata per la durata di un anno, e si rinnoverà ad ogni scadenza annuale se non disdettata da una delle due parti con preavviso di almeno sessanta giorni.

Varese, 16/8/23

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI VARESE

Luigi Castagna



ALLEGATO 1

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI VARESE

Cesare Tacconi




Tabella delle indennità per la revisione ed il controllo dei rendiconti e degli inventari (art. 7 Convenzione)

Il Dottore Commercialista che presta la propria attività ai sensi della Convenzione riceverà una indennità per ogni attività svolta riferita al fascicolo cui ne è affidato l'esame.

L'importo delle indennità verrà stabilito dal Giudice Tutelare in funzione della rilevanza e della gravosità del lavoro svolto dal Professionista nonché del riesame del fascicolo, tenendo conto della tabella sotto riportata i cui intervalli del valore di riferimento sono formati in considerazione del patrimonio mobiliare (reddito annuo lordo + capitali investiti) del soggetto beneficiario per anno solare o per periodo di riferimento cui la relazione si riferisce. La titolarità di diritti reali immobiliari potrà giustificare il riconoscimento di un'indennità maggiore, sempre liquidata all'interno dello scaglione individuato in considerazione del patrimonio mobiliare. Per incarichi di particolare complessità o nel caso in cui il Professionista abbia richiesto al Tutore o all'Amministratore di Sostegno documentazione ulteriore rispetto a quella originariamente depositata con il rendiconto è comunque facoltà del Giudice Tutelare liquidare una indennità maggiore che non potrà comunque superare l'importo massimo riportato nello scaglione di riferimento maggiorato del 25%.

Al fine del riconoscimento dell'indennità il Professionista depositerà, unitamente alla relazione redatta all'esito della verifica del rendiconto, una nota con la quale indicherà l'importo richiesto ed indicherà le ragioni sottese a tale richiesta qualora sia superiore al valore minimo indicato nello scaglione di riferimento. Resta fermo che la liquidazione dell'indennità è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice Tutelare il quale conserva la facoltà di discostarsi dalla tabella sotto riportata in casi eccezionali, tenuto conto in particolare della liquidità presente sul conto corrente del soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno o tutelato alla fine del periodo oggetto di rendiconto.


La liquidazione delle spese sostenute e delle indennità verrà corrisposto al Professionista dall'amministratore di sostegno e/o dal Tutore.

Il decreto di liquidazione, al pari di quello di nomina, verranno comunicati al Professionista a cura della Cancelleria.

Patrimonio + reddito lordo annuo	Rimborso spese
Da 0 a 20.000,00 Euro	Da Gratuito a 50 Euro oltre accessori di legge
Da 20.001,00 a 100.000,00 Euro	Da 51,00 a 150,00 Euro, oltre accessori di legge
Da 100.001,00 a 500.000,00 Euro	Da 151,00 a 250,00 Euro, oltre accessori di legge
Da 500.001,00 a 1.000.000,00 Euro	Da 251,00 a 500,00 Euro, oltre accessori di legge
Da 1.000.001,00 Euro ed oltre	Da 501,00 a 3.000,00 Euro, oltre accessori di legge

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI
DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI VARESE

Luigi Castagna



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI VARESE
Cesare Tacconi

